



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

**Relazione per l'audizione informale
del Segretario Generale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
dott. Pietro Colapietro
presso la II Commissione Giustizia
della Camera dei deputati
21 febbraio 2023**

**Oggetto: Disegno di legge n.831 - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in
flagranza.**

A nome del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil, ringrazio il Presidente e i membri della Commissione Giustizia della Camera per l'invito ricevuto.

Esprimo vivo apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrata dai deputati nell'affrontare un così delicato e complesso argomento, interpellando anche le organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza, e mi sento onorato di poter offrire un contributo nell'ambito dell'analisi del Disegno di legge n.831 - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, con importanti riflessi sul quotidiano impegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle Forze di polizia.

In via preliminare, occorre tener conto che si tratta di uno degli interventi, a parere di chi scrive, ancora una volta a carattere emergenziale, correttivo di una Riforma, con finalità deflattive del procedimento penale, apprestata con decreto legislativo in tempi ristretti richiesti dal PNRR, a fronte di corposi studi e approfondimenti decennali.

Tuttavia non ci si può sottrarre alla riflessione che a fronte a panpenalismo ipertrofico, per tenere salvo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, scolpito nell'art.112 della Costituzione, e non sottrarre risorse ai processi per fatti di maggiore gravità, oltre a rendere più appetibili i riti alternativi o le misure estintive del procedimento, sarebbe auspicabile, anziché intervenire sulla procedibilità, depenalizzare quei reati, ormai ritenuti o divenuti di scarso disvalore sociale o di limitato interesse personale, e trasformarli in illeciti di natura amministrativa o civile.

L'aver sottoposto a una condizione di procedibilità, la querela, il perseguimento di ulteriori, oltre a quelle già previste, figure di reato di frequente commissione, ha comportato svariate problematiche, già dalla sua introduzione.

Senza considerare i risvolti giurisdizionali, con le diverse pronunce della Corte di Cassazione sull'applicabilità e gli effetti della Riforma sui processi ancora pendenti e alcune ordinanze di rinvio in via incidentale di questioni di legittimità alla Corte Costituzionale, risultano evidenti anche i profili di criticità da un punto di vista operativo generati dagli icombementi derivanti dall'adozione di questo istituto.

Non bisogna mai dimenticare che in capo all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria grava il potere-dovere derivante dal combinato disposto dell'art.55 sia con gli artt.347-348 e sia con l'art.346 del codice di procedura penale.

Quest'ultima norma prevede che *“... in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.”*

È di tutta evidenza che se da un lato l'estensione del numero dei reati procedibili a querela potrebbe risultare funzionale a un miglioramento, solo apparente, delle statistiche criminali, dal lato degli operatori di polizia è fonte di nuove incertezze e diseconomie gestionali per l'effettuazione di adempimenti investigativi che, se non svolti nell'immediatezza, potrebbero essere oggetto di contestazione a distanza di tempo (mancata esecuzione di identificazioni o escussioni di persone informate, sequestri..).

Va visto pertanto con favore l'affermazione della procedibilità d'ufficio operato dal ddl in esame per i reati per i quali viene contestata l'aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione, o per quello di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.

Da un punto di vista socio-criminologico è ben noto, come riportato anche nella relazione illustrativa, che in determinati ambienti, connotati dalla persistenza di gravi forme di criminalità organizzata o in presenza di fatti di terrorismo, la persona offesa sia fortemente condizionata nelle sue libere scelte, ragion per cui la procedibilità d'ufficio è indispensabile per la conoscibilità di fenomeni sommersi od occultati, sui quali avviare delle indagini e l'eventuale esercizio dell'azione penale.

Di particolare rilevanza, infine, si ritiene la modifica della disciplina dell'arresto in flagranza, per alcuni delitti procedibili a querela, volta a non vanificare ab origine l'intervento tempestivo ed efficace delle Forze di Polizia.